

D.Lgs. 29-6-1996 n. 367

Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 luglio 1996, n. 161.

16. Scritture contabili e bilancio.

1. La fondazione, anche quando non esercita attività commerciale, deve tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'art. 2214 del codice civile.

2. Il bilancio di esercizio della fondazione è redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.

3. Il Ministero del tesoro può stabilire specifici schemi di bilancio che tengano conto della particolare attività delle fondazioni. Può disporre, altresì, in rapporto al totale dell'attivo dello stato patrimoniale o al totale del valore della produzione e dei proventi del conto economico, che il bilancio, prima dell'approvazione, sia sottoposto a certificazione da parte di una società di revisione iscritta nell'albo di cui all'*art. 8 del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136*, secondo le modalità previste dal medesimo decreto.

4. Il bilancio è approvato dal consiglio di amministrazione nei termini previsti per le società per azioni.

5. Entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del bilancio deve essere, a cura degli amministratori, trasmessa al Ministero del tesoro e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese ⁽³¹⁾.

(31) Il presente comma è stato modificato dall'*art. 6, D.Lgs. 23 aprile 1998, n. 134*. Con *sentenza 13-18 novembre 2000, n. 503* (Gazz. Uff. 22 novembre 2000, n. 48 - Serie speciale), della Corte costituzionale, il suddetto *D.Lgs. n. 134/1998* è stato dichiarato illegittimo per eccesso di delega. Conseguentemente il testo riportato nell'Opera è quello antecedente alla citata modifica.